

PSICOLOGIA
E
DIRITTI UNIVERSALI



Bologna, 18 ottobre 2019
Oratorio San Filippo Neri

Psicologia e diritti delle persone di minore età



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza

Clede Maria Garavini

*Garante per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Emilia-Romagna*

Diritti relazionali

*diritti che bambini
e adolescenti
hanno a relazioni
sane, in ambienti
familiari, con adulti
accudenti,
protettivi*

- Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale **entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo**. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

○ CRC Art. 18, comma 1



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza

Diritti educativi

*diritti a relazioni
sane e ad
un'educazione
che promuova lo
sviluppo dei più
piccoli*

- Gli Stati parti riconoscono il **diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità.**
 - CRC Art. 28, comma 1
- Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) di **favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità**; b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) **preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli** e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona; e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
 - CRC, Art. 29, comma 1



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza

Diritto all'ascolto

diritto ad un ascolto, da parte degli psicologi, in grado di accogliere i vissuti e di «governare» le proprie emozioni sollecitate da quanto comunicato

- Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il **diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione** che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione **tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità**.
- A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la **possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato**, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale;
 - CRC Art. 12, commi 1 e 2



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza

Diritti familiari

*interventi di aiuto
con le famiglie
affinché gli adulti
possano realizzare
nel miglior modo
possibile i loro
compiti nei
confronti dei figli*

- Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli **aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità** che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla **creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo**.
- Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il **diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia**, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
 - CRC Art. 18, commi 2 e 3



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza

Diritto al tempo libero

assicurare un tempo di riposo, un tempo libero, la possibilità di dedicarsi al gioco, ad attività ricreative, alla vita culturale ed artistica

- Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il **diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età** e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
- Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di **partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica** ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

○ CRC Art. 31, commi 1 e 2



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza

Diritto alla salute

diritto alla crescita nei diversi ambiti e al raggiungimento e al mantenimento del migliore stato di salute possibile

- Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le **condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo**.
 - CRC Art. 27, comma 2
- Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del **miglior stato di salute possibile** e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
 - CRC Art. 24, comma 1
- Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una **vita piena e decente. in condizioni che garantiscano la loro dignità favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità**.
 - CRC Art. 23, comma 1



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza

Diritto di espressione

diritto alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, di associazione

- Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. **Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica,** o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

- CRC Art. 13, comma 1



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza

Diritto alla protezione

proteggere bambini e adolescenti in condizioni di rischio di non rispetto e/o di negazione dei diritti

- Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per **tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale**, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
 - CRC Art. 19, comma 1
- Gli Stati parti rispettano il **diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori**, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
 - CRC Art. 9, comma 3
- Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché **soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere** e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

○ CRC Art. 40, comma 4
Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza